Organizzazione e Funzionamento dei Gruppi di Lavoro CNI:

1. Composizione gruppi di lavoro

I gruppi di lavoro attivati dal CNI per le diverse aree di attività sono costituite da membri designati dal Consiglio e sono composte, di norma, da quattro membri, salvo che la complessità e varietà dei temi da elaborare non comporti la necessità di gruppi più ampi.

I gruppi di lavoro svolgono funzioni di carattere consultivo rispetto al Consiglio Nazionale, a cui compete la prerogativa esclusiva di ogni determinazione che si manifesta, tipicamente, con delibera di Consiglio.

2.Convocazione

Le riunioni dei gruppi di lavoro sono convocate con comunicazione CNI a firma del Presidente e del Consigliere Segretario, su iniziativa del coordinatore del gruppo e si tengono, di regola, quattro volte l'anno.

Le riunioni si tengono, di norma, nell'arco di una sola giornata, dalle ore 10,00 alle ore 17,00. Per l'eventuale pernottamento, ove strettamente necessario in caso di oggettiva difficoltà, le spese di alloggio dovranno essere preventivamente autorizzate dal Presidente del CNI su indicazione del coordinatore del gruppo di lavoro.

3. Modalità di rimborso spese

I rimborsi spese ai partecipanti le Commissioni convocate dal CNI vengono periodicamente liquidate a mezzo bonifico bancario, previa trasmissione a mezzo posta o a presentazione a mano al settore Amministrazione CNI del modello di rimborso corredato dalla documentazione giustificativa in originale.

Per i rimborsi spese valgono i seguenti criteri:

- a. Vitto: colazioni di lavoro organizzate a cura e spese del CNI in esercizi convenzionati in prossimità della sede. Le condizioni convenzionate costituiscono il limite massimo riconosciuto. Di norma è riconosciuto un solo pasto giornaliero, tranne l'ipotesi di cui al comma 2 dell'art. 2.
- b. Viaggio:

voli nazionali: classe unica;

treno: 1° classe ed eventuali supplementi, cabina letto singola 1° classe;

nave: costo del biglietto di 1° classe, cabina singola di 1° classe;

taxi: tariffa piena previa indicazione della data e del percorso;

L'uso del mezzo proprio, sotto la stretta responsabilità del proprietario e del conducente, è generalmente consentito entro i limiti necessari al raggiungimento delle stazioni ferroviarie, di quelle dei bus, dei porti e degli aeroporti, ove risultasse difficoltoso il raggiungimento con altri mezzi.

Nei soli casi di accertata difficoltà, quali ad esempio, l'assenza di collegamenti bus, ferrovia, aeroporti o distanze da questi superiori a 100 km, o di impedimento temporaneo (es. scioperi), fermo restando quanto specificato al comma precedente, è consentito l'uso del mezzo proprio, chiedendo per iscritto la preventiva autorizzazione che verrà rilasciata secondo criteri di economicità, comunque entro i limiti del costo del biglietto ferroviario di 1° classe tra la stazione ferroviaria più prossima al luogo di partenza e la stazione ferroviaria del luogo di destinazione, che di regola è Roma.

c. Alloggio (nella sola ipotesi prevista dall'art. 2, co. 2): camera singola o doppia uso singola con bagno, prima colazione con esclusione dei servizi extra, il tutto nell'ambito delle tariffe convenzionate. Le tariffe convenzionali costituiscono il limite massimo di spesa ammesso a rimborso.